

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-77 del 09/01/2019
Oggetto	DPR 59 2013 - ASSOCIAZIONE CONFAGRICOLTURA FERRARA CON CENTRO DIREZIONALE NEL COMUNE DI FERRARA - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-85 del 09/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno nove GENNAIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 35004/2018/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Associazione "Confagricoltura Ferrara" con sede legale nel Comune di Ferrara, località Chiesuol del Fosso, via Bologna n. 637^b e centro direzionale nel Comune di Ferrara, località Chiesuol del Fosso, via Bologna n. 637, 637^a e 637^b - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di studi commerciali, tributari e revisione contabile.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 13.11.2018, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 22.11.2018 con il n. 14222, presentata al S.U.A.P. di Ferrara (registrata al prot. n. 139746 del 13.11.2018) dall'Associazione "Confagricoltura Ferrara", nella persona di Pier Carlo Scaramagli in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, località Chiesuol del Fosso, via Bologna n. 637^b e centro direzionale nel Comune di Ferrara, località Chiesuol del Fosso, via Bologna n. 637, 637^a e 637^b, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che il centro direzionale di cui sopra effettua l'attività di studi commerciali, tributari e revisione contabile;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dall'Associazione "Confagricoltura Ferrara" per ottenere il titolo abilitativo allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni (120 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234801 | PEC aoofo@cert.arpae.emr.it

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- DATO ATTO:
 - che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
 - che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all' approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
 - che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
 - che con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l’assetto organizzativo analitico dell’Agenzia ed il documento “Manuale Organizzativo” di Arpae;
 - che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore, art. 8 del Regolamento comunale sulle attività rumorose, allegata alla suddetta istanza;
- Preso atto che la potenzialità dello scarico di acque reflue domestiche è inferiore a 50 A.E.;
- Visto il Parere favorevole allo scarico di acque reflue domestiche nello Scolo Civetta provenienti dall'immobile del centro direzionale della Confagricoltura di Ferrara, espresso dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con nota prot. n. 17635 del 06.12.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 14916 del 07.12.2018);
- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara riguardante l'impatto acustico e lo scarico in acque superficiali, espresso con nota datata 19.12.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 15438 del 20.12.2018);
- Vista la visura ordinaria dell'Associazione “Confagricoltura Ferrara”, effettuata da ArpaE presso la Camera di Commercio di Ferrara in data 27.11.2018;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara all'Associazione "Confagricoltura Ferrara", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, località Chiesuol del Fosso, via Bologna n. 637^b e centro direzionale nel Comune di Ferrara, località Chiesuol del Fosso, via Bologna n. 637, 637^a e 637^b, codice fiscale n. 80006190385 e P.IVA 01276550389 per l'esercizio dell'attività di studi commerciali, tributari e revisione contabile .

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	<i>Comune</i>
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<i>Comune</i>

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nello Scolo Civetta di acque reflue domestiche è quello contrassegnata con le lettere "F1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” – RF.
3. Gli impianti di depurazione (vasche ad ossidazione totale) devono essere sottoposte a manutenzioni periodiche.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti dei rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.
2. Qualora fossero installati macchinari o sorgenti rumorose ulteriori rispetto a quelle indicate nella relazione rumore, allegate alla comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore, dovrà essere presentata istanza di modifica del presente atto.
3. Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio all'associazione interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara , che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte dell'associazione della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Arpae di Ferrara

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.